

## REGOLAMENTO (CE) N. 1432/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso per quanto riguarda le operazioni di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

- (1) considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 <sup>(6)</sup>, prevede un periodo di riflessione prima del rilascio effettivo dei titoli per l'esportazione di tutti i cereali, riso compreso, e la maggior parte dei prodotti trasformati, tenuto conto del rischio che vengano emessi titoli per quantitativi troppo elevati; che il mantenimento di tale dispositivo non si giustifica per le esportazioni, di carattere non commerciale, effettuate per le forniture di aiuto alimentare, sia comunitario che nazionale, nonché per talune forniture effettuate da organismi a scopo umanitario; che è quindi opportuno modificare l'articolo 7 suindicato e prevedere l'applicazione immediata di tale disposizione;

- (2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente

«Il primo comma non si applica ai titoli rilasciati nell'ambito di sistemi di gara né ai titoli rilasciati per un'operazione di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CE) n. 3719/88. Il periodo di riflessione non si applica neanche per il rilascio di un titolo d'esportazione, allorché la domanda è presentata, senza richiesta di restituzione, da un organismo a scopo umanitario per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.  
<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.  
<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.  
<sup>(4)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.  
<sup>(5)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.  
<sup>(6)</sup> GU L 56 del 26.2.1998, pag. 12.